

Legge di stabilità (27 dicembre 2013, n. 147) e Decreti Legge di fine anno (n. 150 –milleproroghe- e n. 151 del 30 dicembre 2013)

**Il disegno di legge concernente LA DELEGA FISCALE
(sintetica indicazione dei contenuti)**

**Il disegno di legge concernente LE DISPOSIZIONI SULLE
UNIONI E LE FUSIONI- DDL Delrio**

Nota su alcune tematiche fondamentali per la ripresa del Paese.

- **Destinazione Italia**
- **Programmazione dei fondi europei 2014-2020**
- **Piano di garanzia dei giovani**

Gennaio 2014

PATTO DI STABILITA' (C. 532 -549)

(**DISCIPLINA FONDAMENTALE:** Art.. 31 legge 12 Nov. 2011 n° 183 come modificato dall'art 2 della D.L. 120/2013 convertito in L. 137.)

Per il calcolo dell'obiettivo di saldo finanziario si fa riferimento, per gli anni 2014-2017, alla media di spesa corrente 2009/2011 (sono avvantaggiati gli enti che in tale periodo hanno ridotto la spesa corrente)

Le percentuali da applicare ai fini del calcolo del saldo obiettivo sono:
15,07% per il biennio 2014-2015;
15,62% per il biennio 2016-2017.

Per gli Enti che partecipano alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili nel 2014 e per quelli che risulteranno fra i virtuosi, le percentuali si riducono di un punto percentuale.

Prevista la clausola di salvaguardia che impedisca un peggioramento superiore al 15% rispetto alla normativa precedente.

Entro gennaio il MEF deve rendere noto l'obiettivo programmatico del PATTO DI STABILITA' per ogni Ente, con verifica della clausola di salvaguardia e ripartizione degli 850 milioni di cui sotto.

E' previsto un allentamento del patto di stabilità con un BONUS da 850 milioni da destinare esclusivamente ai pagamenti in c. capitale da effettuare nel primo semestre 2014. E' sancita la responsabilità per i responsabili finanziari per mancato sfruttamento degli spazi per investimenti e pagamenti residui c/capitale, con monitoraggio dei revisori.

Ai Comuni con pop. Da 1000 a 5000 abitanti deve essere riservato il 50% del BONUS del patto regionale verticale incentivato.

Per il patto regionale verticale è prevista il nuovo scadenziario: 1° marzo, le Regioni debbono comunicare gli spazi offerti per pagamenti

in c/capitale; 15 marzo, comunicazione delle Regioni al MEF; i Comuni debbono fare richiesta per pagamenti residui c/capitale.

Per patto orizzontale, scadenza 15 giugno (ex 15 luglio) per la comunicazione alla Rag. Stato degli spazi finanziari che intendono cedere o acquisire sempre per pagamenti residui passivi in c/capitale.

Entro 14 febbraio 2014 i comuni sono tenuti a chiedere gli spazi per i pagamenti dei debiti che abbiano i seguenti requisiti di cui al C. 546 ai fini del reparto dell'ulteriore spazio Extra PATTO di 500 milioni:

- certii, liquidi ed esigibili al 31.12.2012;
- a fronte di fatture emesse entro 2012;
- debiti liquidi riconosciuti o riconoscibili legittimi entro 2012.

(comma 540) Indicate le modalità di assoggettamento al patto di stabilità dei comuni di nuova istituzione: confermata la decorrenza dal terzo anno dell'istituzione e prendendo come base di calcolo su cui applicare le regole del patto l'anno successivo a quello di istituzione.

PERSONALE DEI COMUNI

Nessuna modifica sostanziale, salvo LSU (divieto di stipula nuove convenzioni e prosecuzione stabilizzazioni in presenza di predeterminati presupposti, v. D.L. 101/2013), nonché le seguenti misure:

- C. 452 – esclusione anche per il 2015/2016 dell'indennità di vacanza contrattuale (confermata quella in godimento al 31.12.2013);
- C. 453 – Modifica dell'art. 9, c. 17 del d.l. 78 convertito nella legge 122/2010 prevedendo che l'unica contrattazione collettiva consentita “è quella per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica” (conferma del regime attuale);
- C. 458 - Abrogazione delle norme sul riconoscimento di assegno pensionabile riassorbibile pari alla differenza fra stipendio goduto ed il nuovo in caso di passaggio di qualifica;

LIMITE INDEBITAMENTO (C. 735)

8% degli interessi, al netto dei contributi statali e regionali in c/interessi, rispetto alle entrate dei primi tre titoli del Consuntivo del penultimo anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione dei mutui.

Divieto di utilizzo dei derivati (quindi adesso i Comuni possono assumere mutui a tasso fisso o variabile).

SOCIETA' PARTECIPATE, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI (C. 550-562)

Sottoposizione all'obiettivo del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (estensione del regime pubblicistico nei termini sotto indicati) di Società partecipate, Aziende speciali, Istituzioni (C. 550 e 560), che comporta altresì l'iscrizione anche di Aziende speciali e Istituzioni alla Camera di commercio e il deposito dei bilanci entro il 31 maggio di ogni anno.

(C.551) Obbligo dal 2015 di accantonamento, in proporzione alla quota di partecipazione, nei bilanci comunali di apposito fondo vincolato pari al risultato negativo non ripianato delle Società partecipate, Aziende speciali e Istituzioni. Al comma 552 sono indicati i criteri per gli anni 2015, 2016 e 2017. Avrà rilievo anche la media negativa del triennio 2011/2013.

(C.553) Si prevede di individuare parametri standard di EFFICACIA e PRODUTTIVITA' relativamente a tutti i SPL da costruire nell'ambito della "Banca dati delle Amministrazioni prevista dall'art. 13, L. 196/2009 (legge di contabilità che ha introdotto l' "armonizzazione dei bilanci") presso il MEF.

(C.554) Penalità per amministratori di Aziende speciali, Società e Istituzioni che abbiano affidamenti pubblici superiori all' 80% del valore della produzione e che siano in perdita.

(C. 555) Dal 2017 i risultati negativi di 4 esercizi su 5 (con esclusione delle Società di SPL) portano allo scioglimento e liquidazione.

(C.556) Reintrodotta la disposizione che prevede che le società con affidamenti non conformi alla normativa EU con durata oltre il 2019 non possano partecipare a gare, salvo quella che riguardi il servizio in affidamento.

(C.561-562) – Riespansione delle potestà autorganizzatorie dei comuni:

- Abrogati i primi sette comuni dell'art. 9 della Spending review (D.L. 95 convertito L. 135/2012) che vietavano agli Enti locali la costituzione di “enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica” ;
- Abrogato il divieto di costituzione e mantenimento di società da parte dei comuni fino a 30.000 ab. e da 30.000 a 50.000 ab.;
- Abrogati alcuni divieti riguardo alle società strumentali (ma restano ancora vincoli e obblighi sì da rendere necessario la ricostruzione del quadro normativo susseguente alle modifiche).

PERSONALE DELLE SOCIETA' (Pacchetto di norme nella logica del Comune allargato cui compete il controllo strategico delle società partecipate e la redazione del bilancio consolidato)

(C.557) Il regime previsto per gli Enti locali sui limiti assunzionali e sui vincoli sulle retribuzioni principali e accessorie è esteso alle Aziende speciali, Istituzioni e Partecipate totali o controllate che sono titolari di affidamenti diretti senza gara e per quelle strumentali che svolgano funzioni (non di mercato) “volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale e commerciale ovvero che svolgano attività nei confronti della Pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblica”. La attuazione di tale norma prevede due modalità applicative:

- a) mediante ATTO DI INDIRIZZO dell'Ente controllante con cui prevedere la concreta applicazione nella contrattazione collettiva di secondo livello dei vincoli sulle retribuzioni individuali e accessorie;
- b) per le Società che gestiscono Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica (servizi idrici, rifiuti urbani, parcheggi, ecc.) è esclusa l'applicazione diretta delle limitazioni sul personale; per queste società

l'Ente locale (o gli Enti locali, per le numerose Società partecipate da più Enti), nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo
“STABILISCE MODALITA' E APPLICAZIONE DEI CITATI VINCOLI ASSUNZIONALI E DI CONTENIMENTO DELLE POLITICHE RETRIBUTIVE, **che verranno adottate (dalle Società) con propri provvedimenti”.**

(C.557) **Dal regime delle limitazioni sulle assunzioni** (fermo restando sempre il rispetto del limite generale del 50% delle spese correnti) **possono essere escluse, con motivata deliberazione dell'Ente controllante, le Aziende speciali e le Istituzioni che gestiscono servizi socio assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (comprese ex IPAB) e le farmacie.**

(C. 558) Preciso che nel calcolo della spesa di personale si calcolano anche le spese sostenute dalle Aziende speciali e le Istituzioni; si stabilisce, poi, che entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il MEF e l'Interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo (quella del 50 per cento delle spese correnti), al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati”.

(C.559) Le **in house providing di gestione di SPL** sono assoggettate:

- al codice dei contratti pubblici per l'acquisto dei beni e servizi;
- ai principi del D.Lgs. 165 , c..3, art. 35, per reclutamento e conferimento incarichi (procedure ad evidenza pubblica);
- ai vincoli assunzionali e retributivi

(C. da 563 a 569) **Disciplina della mobilità di gruppo fino a prevedere mobilità esterna per esuberanti non ricollocabili** (la normativa si applica alle società controllate dalle PPAA direttamente o indirettamente – v. art 2359 cc.: maggioranza di voti; voti sufficienti per esercitare un' influenza dominante-)

Tipologie di mobilità e azioni riorganizzative:

- mobilità fra Società in base ad accordi senza necessità del consenso del lavoratore, previa informativa delle OO.SS. firmatarie del CCNL, **in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale;**
- gli Enti controllanti formulano piani industriali ai fini della (buona) organizzazione dei propri servizi esternalizzati, sulla cui scorta formulano **atti di indirizzo** per la prioritaria ricollocazione del personale mediante mobilità di gruppo prima che siano avviate nuove procedure di reclutamento da parte delle società;
- le situazioni in cui vi siano eccedenze funzionali di personale nonché quelle in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti (C. 565) comporteranno, a cura dell'Ente controllante:

(a) procedura di ricollocazione interna (C. 566);

(b) mobilità fra le società di gruppo (C.566);

(c) mobilità esterna (C. 567).

Viene riposizionato al 30 aprile 2014 il termine inizialmente previsto dalla legge 244/2007 (finanziaria 2008) per la dismissione di partecipazioni anche di minoranza in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Attenzione: L'articolo 34 , comma 21, della legge 221/2012 prevedeva che gli enti affidanti dei servizi a rilevanza economica (a rete e non) pubblicassero – entro il 31.12.2013 -sul proprio sito internet una relazione illustrativa della conformità della gestione alla normativa EU (se in house, dimostrazione del controllo analogo, ecc); il mancato adempimento avrebbe determinato la cessazione dell'affidamento al 31.12.2013. Nel D.L. n° 150/2013 (Milleproroghe) - da convertire in legge- per i S.P.L. A RETE si prevede che la mancata individuazione dell'Ente di governo dell'ATO e la mancata deliberazione di affidamento entro 30 giugno 2014 comporta il potere sostitutivo del prefetto per affidamento entro 30 giugno 2014.

VARIE DISPOSIZIONI D'INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI

(C.199-200) Stanziamento dei fondi 2014 per la non autosufficienza, ivi inclusi quelli destinati a persone affette da SLA.

(C.202-) Fondi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

(C.304-305) **Impianti Sportivi con promotore privato:**

se ricadono su aree di proprietà pubblica o impianti pubblici esistenti, il progetto approvato dal Comune è affidato con procedura ad evidenza pubblica.

(C. 392) Facoltà del Comune di abbattere del 50% il corrispettivo derivante dalla trasformazione del diritto di superficie in proprietà.

(C.343) Modifica Codice Contratti riguardo alle Centrali uniche di committenza: non si applica la normativa sulle centrali uniche di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e fornitura in economia, in amministrazione diretta nonché per i lavori servizi e forniture affidabili direttamente da parte del responsabile del procedimento di importo fino a 40.000 euro.

(C.72) Modifica codice contratti per tutela degli affidatari verso il contraente generale.

(C.398-401) – **Elettorale:**

- Razionalizzazione di alcune operazioni pre- e post- elettorali;
- Eliminazione degli spazi dei “fiancheggiatori” e riduzione degli spazi della propaganda diretta;
- Sono attesi nuovi modelli di schede elettorali

(C.530) **Rideterminati i termini per le gestioni associate**

obbligatorie(Comuni inferiori a 5000 ab. ovvero 3000 se appartenenti o appartenuti a Comunità montane):

- al 30.06.2014- ulteriori 3 funzioni fondamentali;
- al 31.12.2014- le restanti (quattro).

(C.534) Neutralizzati gli effetti negativi del patto di stabilità sui Comuni capofila di gestioni associate mediante convenzione.

(C.573) **Casi di Comuni in pre-dissesto:** se hanno avuto il diniego del Consiglio Comunale del piano di riequilibrio, e non abbiamo già dichiarato il dissesto, possono riproporlo purché ci siano sopravvenienze finanziarie migliorative.

(C.610) Ulteriore proroga (facoltativa) dei concessionari Equitalia e privati per il 2014.

(C.49 e 50) Iniziative di contrasto all'evasione sulle locazioni

- integrazione del d.lgs 23/2011 (Federalismo municipale): monitoraggio dei contratti di locazione per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative;
- Obbligo del pagamento dei canoni di locazione di unità abitative, escluse quelle di ERP “in forma e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini dell'asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.

(C.737) Irrilevanza tributaria per trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturali, salvo la misura fissa di euro 200 per imposta di registro, ipotecarie e catastali.

Varie fonti di finanziamenti agevolati

(C.48) Istituito fondo garanzia prima casa per concessioni garanzie mutui ipotecari fino al 50% quota capitale per abitaz. principale di:

- giovani coppie,
- nucleo familiare monogenitoriali con figli minori,
- giovani precari sotto i 35 anni.

(C.52) Garanzia Cassa dd. e pp. sui finanziamenti relativi a incremento di efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche compresa la pubblica illuminazione , realizzate attraverso al PPP (project) o a mezzo di società private appositamente costituite con particolare riguardo ai pagamenti dei corrispettivi dovuti alla PPAA. (da attuare con Decreto MEF di concerne con Sviluppo EC).

(C.) 70 Ulteriori finanziamenti sulla “legge sblocca cantieri”.

(C.83-85) Fondo trasporti – Saranno definiti entro 31.03.2014 d’intesa con Conferenza unificata (Regioni) i **costi standard del servizio pubblico locale e regionale di TPL**. Previsto che dal 2014 una parte sempre crescente delle risorse statali del TPL è riportata sulla base dei costi standard.

(C.201) Fondo per i nuovi nati presso Presidenza Consiglio appartamenti a famiglie residenti a basso reddito (occorre DPCM).

(C.347) Fondi per alluvioni toscane del 20/24 ottobre 2013 (Comuni delle provincie di Lucca/Massa Carrara/Siena).

(C. 379)- Autorizzata per il 2014 la spesa di 30 milioni per il rifinanziamento del Fondo per la tutela dell’ambiente.

(C. 729-730) - FONDO DI SOLIDARIETA’ – Prevista ripartizione con D.M. entro 30 aprile 2014 per il 2014 ed entro 31.12 per gli anni successivi.

(C. 618-622) Prevista la possibilità di **definizione agevolata di tutti i carichi di qualsiasi genere, emessi anche dai Comuni**, e affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ott. 2013. Si tratta di entrate sia tributarie che extra-tributarie di cui è prevista la riscossione coattiva mediante ruolo: La definizione agevolata si perfeziona con il

pagamento entro il 28 febbraio 2014 escludendosi gli interessi di mora e quelli per ritardata iscrizione a ruolo.

(C.699-729)- TRIBUTI LOCALI –

Istituzione della IUC formata da IMU – TASI – TARI –(sarà sviluppata nota esplicativa dopo gli attesi chiarimenti/modifiche del Governo).

(C. 683) Tutti i comuni dovranno approvare il Regolamento per l'applicazione della IUC che comprende TARI e TASI e la disciplina di adeguamento dell'IMU, compresa (C.707) l'introduzione delle ipotesi di estensione del regime di abitazione principale per alcune fattispecie meritevoli di agevolazioni (comodato figli/genitori).

E' eliminata la disposizione del limite minimo di 30 euro per l'accertamento e l'iscrizione a ruolo dei tributi comunali.

Decreto milleproroghe D.L. 150/2013

Art. 1 c.10- Proroga della riduzione del 10% delle indennità agli organi delle PP.AA (prosecuzione del regime attuale);

Art. 10, c. 2- Prorogata al 30 giugno 2014 la gestione da parte dei Comuni secondo le attuali modalità dei servizi di igiene urbana relativi alla raccolta differenziata;

Art. 13- Servizi Pubblici Locali: vedi note su Legge Stabilità.

Decreto di fine anno D.L. 151/2013

L'art. 2 ha dimezzato dal 31 dicembre al 30 giugno 2014 l'arco temporale riconosciuto alle PP.AA per recedere dai contatti di locazione conclusi con privati e ha aumentato da 30 a 180 gg il termine di preavviso.

(Il DL 149/2013 di abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti non presenta disposizione d'interesse diretto degli EE.LL.)

Il dd.d.l. DELEGA FISCALE approvato dalla Camera è all'esame del Senato (n° 1058)

Il d.d.l DELEGA FISCALE, da attuare con i Decreti delegati da approvare dal Governo, mira a:

- A) Uniformare le discipline dei vari aspetti del sistema tributario:- -
procedure di accertamento, liquidazione, riscossione, con intenti
semplificatori
 - sistema sanzionatorio;
 - contenzioso tributario;

- B) Porre in essere un sistema di controllo, monitoraggio, contrasto all'evasione elusione fiscale nei cui quadro c'è la previsione dei sistemi di collegamento/cooperazione Agenzia fiscale – Uffici tributari EE.LL;

- C) Completa revisione del Catasto Fabbricati (centrale per i Comuni)– Art 2;

- D) Revisione e riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli Enti locali – art 10, c.1, lett. c).

Ddl DEL RIO – Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Provincie, sulle unioni e fusioni di Comuni (approvato dalla Camera dei deputati il 21-12-2013, all'esame del Senato)

Di seguito si riportano le modifiche ed innovazioni concernenti le Unioni, gli obblighi associativi e le fusioni (la disciplina sulle Città metropolitane e le Provincie sarà oggetto di specifica nota)

Unioni

- Demandata all'esclusiva competenza della statuto la determinazione del numero dei consiglieri "eletti dai singoli consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune"(art. 18 c. 2);
- Lo statuto dell'unione è approvato in fase di prima istituzione dai consigli dei comuni partecipanti, mentre le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione (art. 18, c. 2);
- Riconoscimento della potestà regionale, oltre che sulle soglie demografiche minime delle unioni e convenzioni e, naturalmente, sugli Ambiti, anche in materia di principi sull'organizzazione e il funzionamento delle unioni (art. 18 c. 3)
- Ridisciplinato il limite demografico minimo (fissato dalla legge nazionale) delle specifiche unioni e convenzioni di Comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane, previsto in 3000 ab. e almeno tre Comuni (la soglia minima delle unioni dei comuni non montani resta fissata a 10000 ab.), fermo restando la potestà regionale di fissare un diverso limite (art. 18, c.4);
- Facoltatività del ricorso alla figura del segretario, salva la possibilità del presidente dell'unione di avvalersi, per specifiche funzioni che lo richiedano (?) di un segretario di un Comune facente parte dell'unione (art. 18 c. 2);
- Eliminate le (facoltative) unioni speciali dei Comuni fino a 1000 ab: (art. 18, c.1);
- Introdotte specifiche norme per facilitare il funzionamento delle unioni: possibilità di nomina, per l'unione e i comuni associati, di

un unico responsabile anticorruzione e di un unico responsabile per la trasparenza tra i funzionari dell'unione e dei comuni associati; unico revisore per le unioni fino a 10000 ab. e collegio per quelle che superino tale soglia; attribuzione al presidente dell'unione delle funzioni del sindaco per l'esercizio delle funzioni fondamentali della polizia municipale e della protezione civile; trasferimento all'unione delle risorse già quantificate nei contratti decentrati dei Comuni (art. 20 bis);

Organi collegiali dei Comuni fino a 3000 e fino a 10000 ab.

- Ridisciplinate le composizioni degli organi collegiali dei comuni fino a 10000 ab. nel modo seguente: comuni fino a 3000 abitanti, il consiglio è composto, oltre che dal sindaco, da 10 consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; comuni oltre 3000 e fino a 10000 ab., il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 12 consiglieri ed il numero massimo di assessori è stabilito in quattro; ciò comporta l'obbligo di rideterminare le indennità al fine di assicurare l'invarianza di spesa (art. 18, c. 4);
- Garanzia di genere nelle giunte: 40% minimo;

Fusioni

- Riscritto l'art. 15 del TUEL su " Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di Comuni" prevedendo, innovativamente, che i consigli dei comuni destinati allo scioglimento approvino lo statuto iniziale del nuovo comune e b) l'assistenza al commissario del nuovo ente in attesa dei nuovi organi da parte degli ex sindaci dei Comuni sciolti (art. 21);
- Previste, inoltre, ulteriori disposizioni per dare un quadro di certezze all'avvio dei nuovi Comuni (personale, organizzazione, regolamenti, bilancio, piani urbanistici, indicazione della residenza, ecc.), fra cui la previsione che se il nuovo Comune raggiunge la soglia di 3000 ab., o 2000 se formato dalla fusione di comuni ex montani, questi è esonerato dagli obblighi associativi per un mandato elettorale (art. 21)
- Introdotta altresì la nuova figura della Incorporazione in un Comune contiguo (art. 21bis).

Destinazione Italia è il catalogo di una nutrita serie di Misure per attrarre investimenti esteri e promuovere la competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali. Il metodo seguito è quello di riportare in questo catalogo linee di attività e obiettivi scaturenti in parte da decisioni (leggi, provvedimenti amministrativi, regolamenti, intese, etc.) già prese o in corso di attuazione e in gran parte da obiettivi da perseguire che implicano interventi di soggetti istituzionali (Parlamento, Governo, Regioni, Conferenze, ed è da ritenere anche Enti locali). Basti dire che lo stesso Documento del Governo nella tabella finale dello stato attuativo delle varie Misure indica nel numero di 14 quelle attuate, mentre le altre 39 si prevede che vengano attuate in gran parte nel breve periodo (32) e le restanti (7) nel medio periodo.

Scorrendo le 53 Misure si ritrovano moltissimi degli obiettivi che dovrebbero trasformare il ns. Paese. Esse riguardano: la riforma della Pubblica amministrazione secondo la logica della semplificazione procedurale e della rapidità; le fonti energetiche; il mercato del lavoro e la formazione e in generale la disciplina sul lavoro; la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e la scuola/università; il credito e le agevolazioni per le imprese; la giustizia civile e le controversie di lavoro; il turismo; la semplificazione tributaria (gli obiettivi della Delega fiscale all'esame del Senato); la contrattualistica idonea per gli interventi PPP; valorizzazione dei beni pubblici; sostegno alle piccole e medie imprese a partire dal Made in Italy; cogliere tutte le opportunità internazionali con al centro l'EU; l'attrazione degli investimenti nel settore green; l'attrazione di investimenti a beneficio dei territori; i trasporti e le infrastrutture; più valore alla cultura; gli investimenti sui giovani.

E' di tutta evidenza come questo complesso di Misure per ridare spinta all'Italia si incrocia con il complesso dei finanziamenti derivanti dai Fondi Europei, sia quelli recuperati all'ultimo tuffo con la fine del 2013, ma più che altro quelli di cui alla programmazione del nuovo ciclo dei fondi Europei 2014-2020 per i quali è in corso di definizione l'Accordo di partenariato (v. Bozza di accordo, versione del 9 dicembre 2013). Come si sa essi mettono in moto le risorse UE e il cofinanziamento nazionale delle leggi di stabilità. Esse sono costituite dai Fondi comunitari (32.268 milioni di euro) cui si aggiungono 24 miliardi di cofinanziamento statale e

la quota di cofinanziamento di fonte regionale (30 per cento del cofinanziamento complessivo). Inoltre alle predette risorse si aggiungeranno quelle del Fondo Sviluppo e Coesione, il cui finanziamento per il settennio di programmazione 2014/2020 è previsto in complessivi 54 miliardi di euro.

Nella citata bozza di accordo sono individuati gli 11 obiettivi tematici (OT) –vedi allegato- che vengono a ricomprendere ed incrociarsi con molte delle Misure di Destinazione Italia.

Il Piano Garanzia per i Giovani è riservato ai giovani 15-24 anni ed è volto a offrire ai giovani opportunità di lavoro, contratti di apprendistato, tirocini retribuiti, percorsi di formazione, completamento degli studi, sostegno all'auto-imprenditorialità e esperienze di civile, anche all'estero: Il Piano nazionale giovani (attuativo della Raccomandazione Europea 22/4/2013) deve passare dalla Conferenza Stato-Regioni e poi presentato in sede europea. Dovrebbe essere finanziato dal Fondo sociale europeo (FSE). A tal riguardo è stata istituita apposita Struttura di Missione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nell'attuazione del Piano sono coinvolti, oltre il Ministero del lavoro, quelli della Pubblica istruzione e della Sviluppo economico, l'INPS e le Regioni. Si tratterà di vedere quale tipo di coinvolgimento degli Enti locali ci sia da parte delle Regioni.

La Regione Toscana, nel quadro del programma GIOVANI SI', ha previsto diverse linee di intervento a sostegno dei giovani per opportunità di lavoro, di tirocini, di studio e formazione. Sono ancora aperti i termini per **Fare Impresa** (agevolazioni per i giovani 18-40anni): fino al 30 aprile 2015. E' previsto un nuovo bando inizio 2014 per la Casa.